



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n. 23 del 07.11.2016

Prot. 6841

Oggetto: Viabilità temporanea “ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI NELLA VIA NAZIONALE, TRATTO INTERSEZIONE VIA MONSIGNOR SERCI – VIA DANTE, per lavori di scavo minitrincea al fine della realizzazione del progetto “Banda larga”.

Il Responsabile del Servizio

Viste:

- la richiesta presentata via pec in data 04.11.2016 ed acquisita al Prot. Gen. le dell’Ente al n. 6838 del 07.11.2016, dal Sig. Gregori Augusto (nato a Castel di Tora il 23.12.1966 ed ivi residente in via Roma, n. 8), in qualità di Preposto Ass. tecnico Impresa esecutrice dei lavori Sirti S.P.A., con la quale si chiede emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato nella via Nazionale in corrispondenza della tabaccheria posta al civico 154, per area temporanea di cantiere, causa lavori di scavo per realizzazione del progetto “Banda larga”, per il periodo dal 09.11.2016 al 10.11.2016, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno;
- l’autorizzazione n. 6/2016 Progetto Bull Infratec rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell’Ing.re Boscu Tommaso;

Rilevato che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra sarà necessario occupare parzialmente la sede stradale della Via Nazionale, in corrispondenza del civico 154 e che pertanto si rende necessario istituire senso unico alternato nel tratto di strada di cui sopra;

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e strutturali della via suddetta e limitrofe, delle esigenze di circolazione delle stesse;

Vista la segnaletica esistente nella Via Nazionale nel tratto sopra citato;

Visti gli articoli 5, 7, 20, 21, 26 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 del Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto che per motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare la viabilità delle strade comunali suddette;

Ritenuto allo scopo di dover regolamentare la circolazione lungo le Vie precitate per far in modo che la medesima e il transito pedonale possano scorrere in assoluta sicurezza;

Visto il Decreto n. 3 del 30.06.2016 con il quale il Sindaco Pisano Mariassunta assume la responsabilità dell’Area 1;

Ordina

- **per i motivi indicati in premessa, l’istituzione temporanea del senso unico alternato con contestuale divieto di sosta ambo i lati nella Via Nazionale (tratto via Monsignor Serci – via Dante), per il periodo dal 10.11.2016 al 11.11.2016, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascuna giornata, al fine di consentire i lavori di realizzazione del Progetto “Banda larga”;**
- **la regolamentazione dell’area interessata dal senso unico alternato mediante una delle seguenti opzioni:**
 1. **movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia,**
 2. **semafori comandati a mano o con funzionamento automatico.**

Dispone

Che la ditta esecutrice dei lavori, nella persona del Direttore dei lavori, si occupi della corretta attuazione dell'ordinanza, in particolare della posa della segnaletica di divieto di sosta non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ed osservino le seguenti prescrizioni:

1. garantire il transito pedonale in totale sicurezza;
2. isolare l'area dei lavori mediante posizionamento di barriere orizzontali di tipo normale o di tipo direzionale o con elementi idonei di pari efficacia purché approvati dal vigente Codice della Strada;
3. posizionare segnaletica verticale di cantiere nonché segnaletica luminosa notturna come da regolamento del Codice della Strada da mantenersi in costante efficienza a cura dell'impresa operante;
4. provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente e a coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica vigente in loco;
5. apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Fig. II 384, II. 385 e II. 386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia;
6. attuare tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 (G.U. 26.09.2002);
7. assicurare la visibilità delle persone che operano nel cantiere sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
8. in caso di sopravvenute variazioni alla presente ordinanza comunicarle per iscritto almeno 48 ore prima all'ufficio Polizia Municipale.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per tutta la durata dei lavori.

Dispone inoltre

- Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di garantire l'esatta esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- Sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art 37 comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero dei Lavori pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;
- Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Dispone inoltre

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nel sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;

- Che venga notificata:
- Al Sig. Gregori Augusto,
- alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis,

- all'Ufficio Tecnico Comunale
- all'Ufficio Polizia Municipale
- al Sig. Carzaniga Giancarlo.

Nuraminis, li 07.11.2016

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Paola Pitzalis